



REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 09.12.2021

Sommario

TITOLO I – FINALITA' E ACCESSO	4
Art.1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO	4
TITOLO II – SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI SEMIRESIDENZIALI	4
Art. 3 – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE.....	4
Art. 4 – I CENTRI DI AGGREGAZIONE	6
ART. 5 – FUNZIONAMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO TRA GENITORI E FIGLI.....	6
TITOLO III - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	9
ART. 6 - DEFINIZIONE E FINALITA'.....	9
Art. 7 – DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	9
ART. 8 - TIPOLOGIE DI AFFIDO	9
Art. 9 - DIRITTI DEL MINORE NELL’AFFIDO FAMILIARE.....	10
Art. 10 - LA FAMIGLIA DI ORIGINE	10
Art. 11 - GLI AFFIDATARI.....	11
ART. 12 - PERCORSO OPERATIVO NELL’AFFIDO FAMILIARE.....	11
Art. 13 - COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI.....	12
Art. 14 - COMPITI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO AFFIDO.....	13
Art. 15 - IL PROGETTO DI AFFIDO.....	13
Art. 16 - ASSICURAZIONE.....	14
ART. 17 - CONTRIBUTI ECONOMICI.....	14
TITOLO IV - IL SERVIZIO DI APPOGGIO FAMILIARE	15
ART. 18 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO.....	15
ART. 19 - DURATA.....	15
ART. 20 - AFFIDATARI D’APPOGGIO	15
ART. 21 - IMPEGNO DELLA FAMIGLIA DEL MINORE E DEGLI AFFIDATARI D’APPOGGIO.....	15

ART. 22 - GARANZIE AGLI AFFIDATARI D'APPOGGIO, ALLA FAMIGLIA D'ORIGINE, AL MINORE.....	15
Art. 23 - ASSICURAZIONE.....	16
Art. 24 - RIMBORSO SPESE.....	16
TITOLO V - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA	16
Art. 25 – LE STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA.....	16
Art. 26 - DESTINATARI	16
Art. 27 - MODALITÀ DI INSERIMENTO	16
Art. 28 - PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DELL'INSERIMENTO DEL MINORE IN COMUNITÀ..	17
Art. 29 – COSTI DEL SERVIZIO	17
Art. 29 bis – Disposizioni sulla compartecipazione dell'utenza	18
Art. 30 – DEFINIZIONE E FINALITA'	19
Art. 31 – DESTINATARI	20
Art. 32 – COMPITI DEL SERVIZIO ADOZIONE.....	20
ALLEGATO 1: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	21

TITOLO I – FINALITA' E ACCESSO

Art.1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione dei servizi territoriali e residenziali per la tutela dei minori, che sono:

- Servizio educativo territoriale (tutoraggio);
- Centro semiresidenziale (centri pomeridiani e CAG);
- Incontri protetti di mantenimento tra genitori e figli minori;
- Servizio di appoggio familiare (Comunità educativa e di Pronta accoglienza);
- Servizio di affido familiare;
- Strutture residenziali di accoglienza;
- Servizio adozione.

Gli interventi previsti nel presente regolamento sono rivolti, di norma, ad una fascia di età che va dalla nascita ai 18 anni e prevede anche la presa in carico del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto minorenne nel suo complesso.

Art. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO

L'Accesso ai servizi per la tutela dei minori può avvenire secondo le seguenti modalità:

1. Su richiesta del nucleo familiare;
2. Su segnalazione delle Autorità Giudiziarie;
3. Su segnalazione di altri enti o soggetti.

TITOLO II – SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI SEMIRESIDENZIALI

Art. 3 – SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

1) Definizione e finalità

Il servizio educativo territoriale viene rivolto alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di disagio a sostegno dei bisogni evolutivi del minore e a sostegno delle capacità genitoriali. Il Servizio educativo territoriale non svolge funzioni sanitarie, di vigilanza e cura della persona, ma funzioni educative di promozione dello sviluppo delle capacità e risorse del minore e del suo contesto di vita e relazionale.

Il servizio educativo territoriale di sostegno alle funzioni educative familiari, di cui all'art. 7 comma 6 della L.R. 9/03, viene svolto in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali.

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, sostenere il minore nelle proprie esperienze di crescita, accompagnare i genitori a migliorare la relazione con i figli e, laddove risultino in difficoltà, a sostenerli nello svolgimento delle funzioni genitoriali.

Gli interventi, svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si caratterizzano come segue:

- Nel sostegno dei genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere le funzioni genitoriali, l'operatore svolge una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti nello svolgimento delle funzioni educative con i figli;

- Nel sostegno diretto al minore l'operatore svolge una funzione di accompagnamento alle esperienze di crescita, alle opportunità di socializzazione facilitando anche l'accesso ad una rete di rapporti esterni alla famiglia.

2) Destinatari

Sono destinatari del servizio di educativa domiciliare:

- Minori che si trovino in situazione di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo, residenti anagraficamente nei Comuni dell'Ambito Territoriale 9; e le cui famiglie presentino difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale;
- Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, che richiede l'attività educativa.

I minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria accedono prioritariamente al servizio.

Di norma sono ammessi al Servizio soggetti minori per i quali non c'è il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992.

3) Ammissione al Servizio

L'accesso al servizio può avvenire su richiesta del Tribunale per i Minorenni, o dei servizi sociali e/o socio sanitari. Condizione necessaria è la predisposizione di un progetto educativo (come predisposto dal Modello 4), condiviso con la famiglia del minore e con gli eventuali servizi coinvolti, nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere, le modalità e i tempi di realizzazione, le modalità e i tempi di verifica.

Ai sensi della L.R. n. 9/2003 art. 12 comma 4, in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità, affetti da particolari patologie come ad esempio disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, l'accesso al servizio avverrà anche sulla base della richiesta da parte dell'U.M.E.E. territorialmente competente di cui all'art. 10 della L.R. n. 18/1996. Ai sensi della L.R. n. 9/2003 il progetto educativo personalizzato dovrà essere redatto dal servizio sociale U.O. Minori e Famiglia dell'ASP ambito 9 in collaborazione con i professionisti dell'U.M.E.E. e, se presenti nella presa in carico del minori, anche in collaborazione con il consultorio ASUR o con il servizio specialistico del Centro di Salute Mentale dell'ASUR ed il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche.

In ogni caso l'avvio del servizio terrà conto delle risorse di bilancio disponibili per tale servizio.

4) Caratteristiche del Servizio, durata e frequenza

Le prestazioni erogate devono essere relative al recupero e sostegno della relazione educativa dei genitori in caso di temporanea difficoltà e al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore

L'educatore ha le seguenti funzioni:

- Osservazione, monitoraggio e verifica della situazione familiare;
- Sostegno educativo alle relazioni familiari;
- Promozione delle competenze genitoriali;
- Supporto alla famiglia per l'integrazione sociale e territoriale;
- Mediazione dei bisogni del minore alla famiglia;
- Supporto individualizzato al minore: sviluppo dell'autostima, creazione di relazioni significative e soddisfacenti, promozione dell'autonomia e dell'integrazione sociale.

La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto educativo personalizzato (Modello 4).

Art. 4 – I CENTRI DI AGGREGAZIONE

I Centri di Aggregazione, di seguito denominati CAG, svolgono attività extrascolastiche con finalità sociali, educative e formative, in continuità e coerenza con l'azione della scuola e della famiglia e operano attraverso una organizzazione flessibile, aperta alle altre agenzie educative territoriali.

I CAG sono servizi semiresidenziali autorizzati e regolamentati dalla L.R. 9/03 e dal regolamento n.13/2004 e ss.mm.ii.

I Centri di Aggregazione per bambini, bambine e adolescenti accolgono soggetti di età superiore ai 3 anni e inferiori a 18 anni. I CAG possono accogliere, in relazione alle attività proposte, anche giovani fino a 30 anni.

I Centri si possono suddividere in tre tipologie sulle base delle attività svolte e della fascia di età che usufruisce del servizio:

- Ludoteca attività ludico/ricreativa - fascia di età prevalente 3/14 anni;
- Centro Pomeridiano - attività di recupero scolastico e attività ludico, educativa e ricreativa, rivolta a minori a rischio di emarginazione 6/14 anni;
- Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti e giovani – attività educativa e ludico/ricreativa 14/20 anni.

L'accesso ai Centri pubblici di aggregazione per bambini, bambine, adolescenti e giovani e l'accesso alla ludoteca è libero. L'accesso al Centro pomeridiano avviene su segnalazione del servizio sociale professionale ASP AMBITO 9 che può indicare le priorità di inserimento in base alla valutazione dei singoli casi.

L'invio ai Centri Pomeridiani e ai CAG con retta giornaliera è fatto dai servizi sociali previa valutazione dell'Assistente Sociale per i casi già seguiti dal Servizio sociale Professionale Asp e/o dal Consultorio Familiare ASUR AV 2 Jesi. L'eventuale retta è a carico del Comune di residenza del minore, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Qualora il servizio sociale professionale valuti l'inserimento dei minori nei CAG può chiedere la compartecipazione alla famiglia.

L'eventuale compartecipazione ai servizi da parte delle famiglie e i relativi criteri vengono stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ASP Ambito 9.

Se altri Enti ed organizzazioni invieranno autonomamente i minori ai Centri pomeridiani e ai CAG si faranno carico direttamente della spesa.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO TRA GENITORI E FIGLI

1) Gli Incontri protetti di mantenimento: definizione e competenze

Gli incontri protetti tra i genitori e i loro figli si differenziano in base alla loro finalità (come previsto dal Protocollo d'intesa per la gestione integrata dei servizi per i minori e le famiglie approvato dal Comitato dei Sindaci con Del n. 22 del 11.12.2014):

- *Incontri protetti con finalità valutative e di supporto clinico*: questi incontri sono di competenza dell'ASUR AV2/Distretto sanitario di Jesi;

- *Incontri protetti con finalità di mantenimento del legame tra genitore e figlio*:

Sono da intendersi "Incontri protetti di mantenimento", tutti quegli incontri per i quali l'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario) che li dispone non prevede in modo esplicito la finalità valutativa delle capacità genitoriali o capacità genitoriali vicarianti.

Sono incontri finalizzati a monitorare o facilitare o consolidare la relazione genitoriale.

Gli incontri protetti di mantenimento sono di competenza dell'ASP AMBITO 9 di Jesi per i comuni che hanno delegato il servizio. L'organizzazione e la gestione degli incontri protetti di mantenimento sono disciplinati da apposito Regolamento dell'ASP AMBITO 9.

Nei casi in cui il servizio non è stato delegato gli oneri organizzativi ed economici sono di competenza dei comuni di residenza dei minori avviati agli incontri di mantenimento.

2) Destinatari

Il servizio di Incontri Protetti di mantenimento è rivolto ai minori 0-18 anni residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale 9 che vivono in situazione di elevata conflittualità e problematicità per i quali l'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario) ha disposto tale intervento.

3) Lo spazio neutro

Gli incontri protetti avvengono sotto la vigilanza esperta di un operatore adeguatamente formato ed in luoghi reperiti e ritenuti idonei dall'ASP Ambito 9.

Di norma gli incontri protetti di mantenimento non saranno effettuati presso le abitazioni dei genitori o parenti coinvolti negli stessi.

Per i minori già inseriti in comunità educativa o terapeutica, l'ASP Ambito 9 può avvalersi anche degli spazi e del personale della comunità stessa, purché non ci siano controindicazioni in relazione alla segretezza della struttura e secondo le disponibilità e gli accordi intercorsi con ogni comunità.

4) Ammissione al Servizio

Il servizio verrà attivato esclusivamente a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario) previa ratifica del Responsabile dell'U.O. Minori e Famiglia dell'ASP Ambito 9.

L'U.O. Minori e Famiglia dell'ASP Ambito 9 provvederà:

- autorizzare lo svolgimento degli incontri protetti sulla base del progetto redatto dall'assistente sociale dell'ASP Ambito 9 e sulla base delle risorse di bilancio disponibili per tale servizio;
- determinare le condizioni di accesso e la compartecipazione alla spesa (si rimanda al punto 8) da parte dei genitori per l'erogazione del servizio e la fruizione dello spazio neutro.

5) Modalità, durata e frequenza degli incontri protetti di mantenimento

La durata e la frequenza degli incontri protetti seguiranno le indicazioni dell'AA.GG (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario). In assenza di tali indicazioni, la durata e la frequenza degli incontri protetti di mantenimento verranno stabiliti dall'ASP Ambito 9, anche sulla base della progettualità condivisa in sede di equipe territoriale integrata.

La durata degli incontri protetti può anche discostarsi da quella indicata dalla A.G. quando gli operatori ritengono concluso il lavoro anticipatamente dandone comunicazione motivata alla stessa Autorità Giudiziaria che ha disposto l'avvio di tale intervento.

Pur nella infinita variabilità delle situazioni si possono dare alcune indicazioni di massima sulla modalità di fruizione degli incontri protetti di mantenimento:

- L'incontro non dovrebbe durare più di un'ora, soprattutto per i bambini più piccoli;
- In caso di ritardo dell'adulto superiore a quindici minuti, l'incontro si considera comunque annullato (in tal caso il costo deve essere sostenuto dal genitore dato che l'operatore è comunque presente);
- Non è opportuno raddoppiare la durata per supplire incontri mancati.

6) Valutazione dell'intervento "Incontri Protetti di mantenimento"

L'operatore incaricato, al termine di ogni incontro, dovrà compilare una griglia di osservazione (allegata al presente atto) già predisposta dall'ASP AMBITO 9, che verrà messa a disposizione, secondo cadenze concordate nel progetto, sia dal servizio sociale dell'ASP AMBITO 9 che dell'equipe integrata territoriale.

L'operatore inoltre, dovrà redigere una relazione finale, mediante compilazione di apposita griglia che sarà allegata al presente atto.

In caso di necessità o in base al programma concordato all'avvio del servizio le relazioni di monitoraggio e verifica possono essere richieste con cadenze più ravvicinate o prolungate.

7) Chiusura dell'intervento

La chiusura degli incontri protetti di mantenimento può avvenire quando:

- L'andamento positivo delle visite permette il passaggio da un luogo protetto ad uno "libero" su valutazione del servizio sociale professionale ASP AMBITO 9 congiuntamente all'operatore dello Spazio Neutro e previa condivisione in equipe territoriale integrata competente;
- La presenza di un cambio di residenza del minore;
- I genitori spontaneamente si ritirano;
- Il bambino esprime in modo significativo uno stato di disagio e sofferenza e/o viene meno la finalità per cui si sono attivati gli incontri protetti di mantenimento;
- I genitori disattendono le regole del contratto sociale;
- Il mancato pagamento della quota di compartecipazione prevista;
- L'intervento supera la durata massima prevista dal progetto.

8) Tariffa del servizio e compartecipazione al costo degli Incontri Protetti di Mantenimento

I costi del servizio degli incontri protetti di mantenimento sono a carico dei genitori o del genitore per il quale è stato previsto.

La tariffa d'uso del servizio degli incontri protetti di mantenimento è di € 20,811 all'ora (comprensivo di Iva) costo del servizio che l'ASP ha in essere con l'ente erogatore del servizio.

Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l'ISEE Minorenni.

La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso di nucleo monoparentale) è esentata dal pagamento della tariffa oraria se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

L'ASP AMBITO 9 invierà, al genitore o parente che usufruisce degli incontri protetti di mantenimento, la richiesta formale di pagamento del servizio ogni due mesi. Il pagamento effettivo da parte dell'utenza dovrà avvenire nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta formale di pagamento inviata dall'ASP AMBITO 9.

Qualora il genitore non dovesse pagare, pur avendone le capacità economiche, il servizio verrà interrotto, previo avviso scritto.

Qualora i/il genitore/i-parenti fruitori del servizio risiedano in un Comune diverso da quello di residenza del minore e fossero in difficoltà per il pagamento della quota spettante, gli stessi dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza e chiedere la compartecipazione alla spesa. Qualora non dovesse corrispondere l'importo dovuto, il servizio verrà interrotto. Il servizio prevede la partecipazione al costo da parte del fruitore sulla base della dichiarazione ISEE, l'importo della quota oraria è aggiornata periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9.

TITOLO III - SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART. 6 - DEFINIZIONE E FINALITA'

L'Affidamento familiare, rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.

La pluralità di modalità in cui si articola l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un *continuum* e fanno riferimento alla stessa finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia.

L'azienda ASP AMBITO 9, favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione sul territorio all'accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all'affidamento, sostiene e promuove un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'affidamento familiare.

L'azienda ASP AMBITO 9 si impegna a proporre l'affidamento familiare quale alternativa alla permanenza in comunità, salvo quanto disposto con diverso provvedimento della magistratura minorile.

Art. 7 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Beneficiari dell'affidamento familiare sono i minori di età (da 0 a 17 anni compiuti) italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati, che hanno genitori in difficoltà nel rispondere ai propri bisogni, e che pertanto si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari e non possono rimanere in famiglia. In alcuni casi, è possibile prorogare il periodo di affido fino al compimento del ventunesimo anno di età.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI AFFIDO

Le forme di affido, in base alle normative vigenti, tengono conto dei tempi dell'affido (affido familiare residenziale, diurno, a tempo parziale), del legame di consanguineità tra il minore affidato e gli affidatari (etero familiare e intra familiare) e della manifestazione di consenso o del tipo di provvedimento adottato (affido consensuale o giudiziale).

Le tipologie previste sono:

1. Affido a parenti entro il quarto grado:

Il bambino o ragazzo viene affidato all'interno della rete parentale naturale qualora si verifichi l'esistenza di un legame affettivamente significativo tra esso e i parenti interessati. In quelle situazioni nelle quali si evidenzia la necessità o la possibilità dell'affido del minore di età all'interno della rete parentale di origine, è opportuno procedere ad una attenta valutazione del possibile nucleo familiare accogliente, in considerazione non solo delle sue caratteristiche, ma anche del preesistente rapporto con i genitori affidanti e il minore stesso.

2. Affido etero-familiare a tempo pieno:

Il bambino o ragazzo viene affidato a terzi che non hanno legami di consanguineità con la famiglia di origine. E' svolto in modo continuativo a tempo pieno.

3. Affido etero-familiare parziale:

L'affido etero-familiare è svolto a tempo parziale, dove il minore continua rientra nella serata o nei fine settimana o a settimane o giorni alterni presso la famiglia di origine.

Nell'affido **etero-familiare parziale diurno** rientrano gli affidi a tempo parziale dove il minore trascorre almeno 3 giorni alla settimana con gli affidatari che si occupano di lui: l'affido etero familiare diurno può essere con pasto o senza pasto.

Nel caso di **affidi familiari residenziali saltuari**, il minore dorme e usufruisce dei pasti e dell'accoglienza familiare, risiede presso gli affidatari almeno cinque notti alla settimana con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto.

4. Affidamento etero familiare a neonati:

L'affidamento di bambini piccolissimi, con un'età 0 – 24 mesi, per un periodo possibilmente inferiore a un anno, ha come obiettivo è quello di evitare lunghe permanenze in ospedale o in comunità ai bimbi che si trovino in situazione di elevatissima incertezza circa la loro futura e stabile collocazione. Durante questo periodo i servizi sono impegnati a sostenere e valutare le capacità genitoriali, a verificare l'adesione ad un percorso di recupero e la tenuta nel tempo, in modo da fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi perché, nel più breve tempo possibile, possa assumere una decisione circa il futuro di quel bimbo (rientro con i genitori, collocazione presso la famiglia allargata, affidamento a lungo termine, apertura dell'adottabilità).

5. Accoglienza per maggiorenni:

Per i minori che al compimento del diciottesimo anno si trovino in affidamento familiare anche presso parenti entro il 4° grado, per i quali il progetto non si possa ritenere concluso, è possibile disporre – su proposta del servizio sociale – il proseguimento dell'affidamento per un periodo massimo di due anni, unitamente ai sostegni concessi per il raggiungimento degli obiettivi fissati come previsto dal regolamento di Ambito del Progetto "*Questa casa è anche un albergo*" - Delibera del Comitato dei sindaci n. 21 del 15/04/2009, previo consenso del giovane divenuto maggiorenne e della famiglia affidataria.

Art. 9 - DIRITTI DEL MINORE NELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini, della sua storia e delle relazioni affettive e, compatibilmente alla sua età.

Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli sono previste modalità appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età.

Durante l'affidamento, il minore può mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, conservare i rapporti con parenti e altre figure di riferimento, qualora non sussistano esposte e motivate controindicazioni, specificate nel progetto di affidamento o nel provvedimento del Tribunale.

Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di conservare validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi sociali.

I Servizi territoriali titolari del progetto di affidamento garantiscono al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

Art. 10 - LA FAMIGLIA DI ORIGINE

Nei casi in cui è possibile, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria, la famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare. E' informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso prima di esprimere il proprio consenso formale all'avvio del progetto ed è coinvolta nella definizione di ogni sua fase.

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, modalità di relazione, visite, incontri e comunicazioni con il figlio/a, salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto.

Alla famiglia di origine è garantito il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali titolari, per rimuovere i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.

Art. 11 - GLI AFFIDATARI

Possono essere affidatari: una famiglia, preferibilmente con figli minori, una persona singola, o una coppia, o parenti entro il 4° grado in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno come prevede la normativa vigente.

Gli affidatari scelgono liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza di un minore e accettano di collaborare costantemente con il servizio sociale di riferimento, nel rispetto del minore e della sua storia. A tal fine devono seguire un percorso di maturazione e formazione in merito alla scelta effettuata, propedeutico all'eventuale affido, al termine del quale ne viene valutata l'idoneità dal servizio affido.

Coloro che sono ritenuti idonei sono registrati in un apposito elenco degli affidatari tenuto presso l'ASP AMBITO 9.

La famiglia affidataria durante il periodo di affidamento, esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione ai normali rapporti con le istituzioni scolastiche e con l'autorità sanitaria. Inoltre, al fine di garantire le condizioni ambientali, relazionali ed affettive utili ad un adeguato sviluppo psico-fisico del minore dovranno tenere in considerazione alcune responsabilità:

- Partecipare e collaborare attivamente alla costruzione del progetto educativo rivolto al minore;
- Assicurare la massima riservatezza della storia e situazione del minore e della sua famiglia;
- Creare un contesto di supporto fondato sulla comprensione, sul rispetto, permettendo lo sviluppo di una relazione coesa, confidenziale e stabile;
- Mantenere validi rapporti con la famiglia naturale del minore, salvo, nei singoli casi, controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico.

Gli affidatari hanno diritto:

- Alla partecipazione attiva della definizione e costruzione del progetto di affido;
- Alla preventiva informazione delle condizioni dell'affidamento familiare loro proposto, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni;
- Al mantenimento dei rapporti con il bambino, al termine dell'affidamento con modalità congrue per entrambi e salvo diverse disposizioni;
- Al sostegno del servizio sociale professionale, familiare e di gruppo;
- All'assicurazione, al contributo economico svincolato dal reddito.

Le famiglie e le persone che hanno offerto la propria disponibilità all'affidamento, in ogni momento possono, con richiesta espressa per iscritto ritirare la propria disponibilità. Alla firma della rinuncia non corrisponde l'immediata cessazione dell'affido dovendosi prevedere il tempo necessario affinché il servizio sociale responsabile individui una soluzione alternativa e prepari adeguatamente il minore alla diversa situazione.

Gli affidatari sono invitati a partecipare al gruppo affido gestito dal servizio integrato affido a supporto delle famiglie affidatarie, che si considera prioritario almeno nel primo anno di avvio del progetto.

ART. 12 - PERCORSO OPERATIVO NELL'AFFIDO FAMILIARE

A livello di Ambito territoriale sociale viene prevista la **costituzione di una equipe mista di operatori** del servizio integrato affido e del servizio sociale territoriale, dipendenti dell'ASP AMBITO 9 e del Consultorio dell'ASUR Area Vasta 2.

□ **Avvio del percorso di affido**

L'avvio del percorso di affido si realizza con l'invio della **richiesta d'affido familiare**, predisposta su un'**apposita scheda** ed inviata dagli operatori titolari del caso al Servizio Affidato. Nel caso di minori con provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, è necessario che ci sia il decreto di affido da parte del Tribunale per l'attivazione del percorso di affido giudiziale, indipendentemente dal consenso o meno della famiglia di origine. Il Servizio Integrato Affidato considera le richieste presentate in merito alla congruità del progetto e alla disponibilità di famiglie affidatarie che possono essere idonee ai bisogni e alle caratteristiche del bambino/ragazzo e della sua famiglia. Ai fini di un miglior abbinamento, viene effettuato un confronto tra il servizio titolare del caso e il Servizio Affidato per consentire una valutazione ed una riflessione congiunta più approfondita. Ciò offre la possibilità di predisporre eventuali interventi integrativi o correttivi necessari a ridurre al minimo la presenza di fattori prognostici negativi. Il Servizio Integrato Affidato, di norma entro 15 giorni, dà una risposta al Servizio titolare del caso per iscritto. I servizi procedono congiuntamente all'abbinamento ossia alla individuazione della famiglia potenzialmente più adatta per quello specifico progetto di aiuto al minore. Successivamente i servizi insieme con la famiglia affidataria, realizzano un percorso di abbinamento dove vengono delineati i tempi e le modalità di avvicinamento con la famiglia, nonché i momenti di verifica di tale abbinamento, considerate di volta in volta a seconda dell'età del bambino, delle sue esigenze scolastiche o extra, dei ritmi lavorativi della famiglia affidataria, dell'impatto emotivo che l'avvicinamento porta con sé sia per il bambino che per la famiglia affidataria.

□ **Inizio del progetto di affido**

Il progetto di affido inizia con l'inserimento in famiglia del minore. Tale fase porta con sé aspetti amministrativi e burocratici quali la regolarizzazione del provvedimento di affido e l'attivazione dell'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dal minore in affidamento.

□ **Andamento del progetto e verifiche periodiche**

Il progetto di affido viene monitorato con verifiche periodiche a cura del servizio sociale responsabile che assume pienamente il ruolo di case manager per la gestione del progetto ed anche a livello di gruppo affido per un aggiornamento costante e periodico delle problematiche e confronto con altri che vivono percorsi simili.

□ **Conclusione del progetto di affido**

La decisione di concludere l'affido spetta all'equipe titolare del caso o all'Autorità Giudiziaria. Qualora si renda necessario interrompere l'affido in tempi e modalità diverse da quanto inizialmente previsto dal progetto, deve comunque essere garantito dall'equipe responsabile del caso in collaborazione con l'equipe del Servizio affidato un percorso di accompagnamento del minore verso la nuova collocazione, stabilendo tempi e modalità e successivi raccordi tra minore e famiglia affidataria in vista della tutela del mantenimento dei rapporti affettivi esistenti.

Art. 13 - COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Il Servizio Sociale professionale è responsabile del progetto di tutela dei minori in base a quanto disposto dalla legislazione vigente, nel cui ambito rientra anche l'affidamento familiare. Pertanto l'affido familiare è proposto dal Servizio Sociale Professionale (SSP) che opera nel Comune di residenza del minore, è disposto dal sindaco del comune di residenza e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare competente (*affido consensuale*), o è disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti del C.C. (*affido giudiziale*).

La residenza dei soggetti affidatari è irrilevante ai fini assistenziali. Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari residenti fuori del territorio dell'Ambito sociale IX non comporta la decadenza dell'onere assistenziale da parte del comune di residenza. Il Servizio Sociale territoriale competente chiederà la collaborazione del servizio sociale del comune della famiglia affidataria residente fuori ambito.

I Servizi Sociali territoriali svolgono i seguenti compiti:

- Effettuano una valutazione complessiva sulla situazione del minore e del nucleo familiare;
- Trasmettono al servizio affido il progetto di recupero del minore e della sua famiglia contenente la **proposta di affido familiare** mediante apposita modulistica;
- Collaborano con il servizio integrato per tutti gli adempimenti conseguenti all'abbinamento minore-famiglia affidataria;
- Si aggiornano e confrontano puntualmente con gli affidatari sull'andamento di tali inserimenti;
- Verificano e valutano periodicamente, anche in collaborazione con il servizio integrato affido, l'andamento e l'attuazione del progetto;
- Informano con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma e sull'evoluzione della situazione.

Art. 14 - COMPITI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO AFFIDO

L'assistente sociale referente del servizio affido dell'ASP AMBITO 9 componente del Servizio integrato affido e adozione dell'Ambito sociale n. IX, svolge i seguenti compiti in collaborazione con la psicologa referente per l'affido dell'ASUR AV2 Distretto di Jesi:

- Promuove curandone gli aspetti formativi, organizzativi e gestionali, iniziative di sensibilizzazione all'affidamento familiare;
- Fornisce informazioni e si occupa della formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- Valuta le disponibilità all'affidamento familiare;
- Esamina e valuta le richieste provenienti dai Servizi territoriali di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo;
- Supporta e dà consulenza nei confronti dei servizi sociali territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
- Abbina risorsa-minore in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
- Predispone e aggiorna le banche dati dei minori in affidamento, delle risorse, e conseguente rilevazione dei dati;
- Programma e predispone piano e report di lavoro annuale con momenti di verifica e valutazione dell'attività;
- Verifica e valuta i progetti di affido in collaborazione con i servizi sociali territoriali;
- Conduce i gruppi di sostegno agli affidatari;
- Cura i rapporti con altri servizi affido a livello di area vasta della Provincia di Ancona, Associazioni e reti di famiglie;
- E' referente del Coordinamento Nazionale Servizio Affido (CNSA).

Art. 15 - IL PROGETTO DI AFFIDO

I Servizi territoriali (ASP AMBITO 9 e/o ASUR AV 2) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale IX e l'ASUR AV2 Distretto di Jesi, redigono **il progetto sul minore in affido**, soffermandosi particolarmente su:

- I dati personali, la storia del minore e della sua famiglia;

- I motivi che hanno condotto all'affidamento;
- La durata temporanea dell'affido familiare, che secondo la legislazione vigente non può superare i ventiquattro mesi ad eccezione degli affidi prorogati dal Tribunale per i Minorenni;
- La presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni;
- Il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d'origine e il minore;
- Il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari;
- L'eventuale compartecipazione economica da parte della famiglia d'origine, tenendo conto del reddito (le spese verranno individuate di volta in volta nel progetto);
- Le caratteristiche ricercate negli affidatari;
- La periodicità di verifica del progetto stesso;
- Il percorso di sostegno alla famiglia di origine per il recupero della capacità genitoriali che consentono il rientro in famiglia del minore.

Art. 16 - ASSICURAZIONE

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'ASP AMBITO 9 stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose.

ART. 17 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Come previsto dalla DGR Regione Marche n. 865 del 11.06.2012 e ss.mm., l'ASP AMBITO 9 eroga alla famiglia affidataria il contributo mensile indicato nella successiva tabella a totale favore del bambino affidato affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche sono stabiliti annualmente dal CdA dell' ASP AMBITO 9 in base all'aggiornamento ISTAT del parametro di riferimento indicato dalla Regione Marche.

Pertanto annualmente verrà allegata la delibera del CDA con indicati gli importi dei contributi aggiornati all'anno di riferimento.

Tali contributi non sono rivolti alle famiglie candidate per l'adozione che ricevono dal tribunale una disposizione di affido provvisorio del minore da adottare.

I contributi per gli affidi ai parenti entro il 4° grado saranno concessi solo in seguito ad una formalizzazione da parte dell'autorità competente.

Il contributo aggiuntivo alle famiglie in rete sarà erogato solo nei casi di affido congiunto a più famiglie per casi molto complessi.

ART. 18 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

L'appoggio familiare è disposto dall'ASP AMBITO 9.

ART. 19 - DURATA

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell'impegno di appoggio richiesto dall'Ente, sottoscritto tra la famiglia del minore e gli affidatari d'appoggio. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i servizi socio-assistenziali competenti ritengono più rispondenti al caso.

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

ART. 20 - AFFIDATARI D'APPOGGIO

Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare del presente Regolamento.

ART. 21 - IMPEGNO DELLA FAMIGLIA DEL MINORE E DEGLI AFFIDATARI D'APPOGGIO

All'atto d'ingresso l'ASP richiede un impegno scritto su apposito modulo Attivazione Appoggio, da parte degli affidatari e della famiglia del minore, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio. Nell'impegno sottoscritto sono definite anche le funzioni che gli affidatari sono chiamati a svolgere, i diritti e gli obblighi della famiglia di origine di quella affidataria, oltre che i tempi di verifica del progetto con gli operatori dei Servizi territoriali.

Nel rispetto dei principi della solidarietà e del mutuo-aiuto tra famiglie, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto.

ART. 22 - GARANZIE AGLI AFFIDATARI D'APPOGGIO, ALLA FAMIGLIA D'ORIGINE, AL MINORE

Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali dell'ASP AMBITO 9 e dell'ASUR.

Alla famiglia del minore, se necessario, è garantito durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dell'ASP e/o dell'ASUR incaricati del caso. I Servizi territoriali dell'ASP e/o dell'ASUR garantiscono al minore tutti gli eventuali necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

Art. 23 - ASSICURAZIONE

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria d'appoggio, l'ASP stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose, nella sua permanenza presso la famiglia.

Art. 24 - RIMBORSO SPESE

L'ASP, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria d'appoggio, dietro richiesta della famiglia d'appoggio può corrispondere un rimborso spesa per esigenze particolari del minore, individuate nel progetto.

TITOLO V - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA

Art. 25 – LE STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA

Nel caso in cui l'ambiente familiare del minore presenti condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale, nonostante pregressi interventi di sostegno ed aiuto, o in caso di emergenza, il presente Regolamento definisce le finalità e le modalità di collocazione del minore in strutture residenziali di accoglienza.

Le strutture residenziali di accoglienza per minori temporaneamente allontanati dalla propria famiglia sono quelle previste e disciplinate dalla normativa regionale e cioè:

- *Comunità alloggio per adolescenti;*
- *Casa famiglia;*
- *Comunità familiare;*
- *Comunità familiare per minorenni;*
- *Comunità educativa per minori;*
- *Comunità di pronta accoglienza per minori.*

L'unità operativa competente predisporrà tutte le azioni necessarie per inserire il minore, nelle Comunità sopra elencate.

Art. 26 - DESTINATARI

I possibili destinatari dell'assistenza in strutture residenziali di accoglienza sono:

- Minori che si trovano in situazioni di grave disagio psicofisico e/o relazionale, le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazione, affettivo e materiale, per i quali è stata decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- Minori stranieri non accompagnati e/o non residenti, indipendentemente dalla loro nazionalità e status, privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura.

Art. 27 - MODALITÀ DI INSERIMENTO

L'inserimento di un minore in una Comunità di accoglienza avviene secondo una delle seguenti modalità:

- In presenza di un provvedimento del Tribunale Minorenni delle Marche che ne dispone la collocazione;
- Con il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;

- Con Ordinanza del Sindaco del Comune di residenza del minore, quando si verificano le condizioni previste dall'art. 403 del C.C.. In questo caso vengono applicate le procedure contenute nel "Codice Rosso Minori" stabilite con Decisione N. 51 del 6/11/2012 del Direttore dell'Asp Ambito 9 e successive modificazioni.

Art. 28 - PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DELL'INSERIMENTO DEL MINORE IN COMUNITÀ

Il Progetto a Tutela del minore dovrà essere predisposto e attuato dalla competente unità operativa dell'Asp Ambito 9 o del Consultorio familiare ASUR AV 2 – Distretto di Jesi (o in collaborazione tra loro) sulla base delle problematiche emerse e secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa ASP AMBITO 9 e ASUR A.V. 2 – distretto sanitario Jesi per gli interventi a tutela dei minori.

Finalità dell'inserimento in Comunità di accoglienza sono:

- Garantire al minore un contesto di protezione accompagnandolo nel suo percorso evolutivo, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura. I Servizi territoriali incaricati di seguire il caso dovranno individuare tempi e modalità di mantenimento della relazione tra il minore e la famiglia durante il periodo di accoglienza, in collaborazione con gli operatori della Comunità, e tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria;
- Aiutare la famiglia a recuperare le competenze genitoriali con l'obiettivo di garantire al minore ogni possibilità di rientro in famiglia. Se ciò non fosse possibile, i Servizi territoriali dovranno accompagnare il minore, a seconda dell'età e dei suoi bisogni, nella rielaborazione della propria esperienza familiare e nel percorso verso l'autonomia personale e socio-economica. Se il minore non potrà rientrare in famiglia, o ciò sarà prevedibile in tempi lunghi, va favorito il suo inserimento in altro contesto familiare.

Al fine di monitorare l'andamento del Progetto il servizio sociale competente svolgerà le seguenti funzioni:

- Monitoraggio dell'andamento dell'inserimento in Comunità;
- Collaborazione con la Comunità per la stesura del Piano Educativo Personale (PEP) (come stabilito dalla L.r. n. 20/2002);
- Attivazione di percorsi di sostegno, anche psicologico (a carico dell'ASUR), a favore del minore e dei componenti del nucleo familiare;
- Cooperazione con le agenzie formative, educative, sociali, sanitarie del territorio in relazione ai bisogni individuati e alle finalità del Progetto di tutela del minore.

Art. 29 – COSTI DEL SERVIZIO

Se il minore è inserito in una Comunità autorizzata come struttura sociale ai sensi della L.r. n. 21/2016, il costo della retta per tutto il periodo di permanenza viene pagato dall'ASP, se il servizio è affidato dal comune competente per territorio, fermo restando l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori anche in caso di allontanamento del figlio.

L'ASP AMBITO 9 è tenuta ad utilizzare solo le strutture residenziali di accoglienza che rispettano il relativo tariffario regionale.

In caso di minore disabile, in base alla gravità, si valuterà eventuale richiesta di compartecipazione della spesa dell'ASUR. Se il minore è inserito in una struttura terapeutica, il costo retta è completamente a carico del S.S.N. così come previsto dal D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".

La quota di partecipazione alla spesa da parte dei genitori è stabilita dall'ASP tenendo conto del loro reddito e del numero di familiari ospitati nelle strutture residenziali.

L'ASP non si fa carico degli interventi residenziali per minori disposti ai sensi del D.P.R. 448/1988, in quanto il "collocamento del minore in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato" così come previsto dall'art. 28 del D.L. n. 272/1989.

In riferimento alla quota di compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione si rimanda alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9.

Art. 29 bis – Disposizioni sulla compartecipazione dell'utenza

Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Il contributo viene determinato sulla base della dichiarazione ISEE e del risultato ottenuto dall'equazione matematica contenuto nel "Tabella relativa alle quote dell'utenza per i servizi" approvata con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione.

In riferimento alla compartecipazione dell'utenza si farà riferimento ai seguenti principi:

- Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli.
- L'art. 147 del Codice civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli";
- Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art 261 del codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi".
- Anche nel caso di genitori separati o divorziati, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
- Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 16559/2007 e sentenza n. 43288/2009).

L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all'Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi, attività ricreative ecc. Inoltre i genitori devono continuare a provvedere ad altre spese per il minore legate all'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodi di rientro (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.

Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto d'intervento socio-sanitario, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell'utente/Asp Ambito 9 detratta la quota sanitaria posta a carico dell'ASL.

Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione l'ASP Ambito 9 provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

Ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 art. 7, in base alla composizione del nucleo familiare del minore, per la valutazione della quota di compartecipazione a tale servizio verrà richiesto l'Isee Minorenni.

La coppia di genitori (oppure il genitore singolo in caso di nucleo monoparentale) è esentata dalla compartecipazione al costo del servizio se entrambi (o il genitore monoparentale) sono disoccupati, condizione che va documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego.

Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. Lo stesso ISEE corrente può essere richiesto dall'ASP Ambito9.

L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art.14 del "Regolamento applicativo dell'ISEE" approvato con deliberazioni del CdA n. 2 del 27/01/2015, nei casi di presentazione di un ISEE nullo o particolarmente basso l'Assistente sociale potrà richiedere ai beneficiari del servizio ulteriori informazioni, ed applicare quanto previsto nel medesimo articolo.

Il richiedente è tenuto a fornire le informazioni richieste quale condizione per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Ove resti inadempito, da parte del privato, l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Asp agirà nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

Qualora il richiedente della prestazione si rifiuti di presentare un ISEE in corso di validità, verrà applicata la tariffa massima del servizio richiesto.

Il Servizio Sociale Professionale, per situazioni di particolare gravità, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può applicare l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, dietro disposizione del direttore dell'Asp o dei Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni che hanno delegato il servizio.

TITOLO VI - SERVIZIO ADOZIONE

Art. 30 – DEFINIZIONE E FINALITA'

L'istituto giuridico dell'adozione, secondo la legislazione vigente è un estremo rimedio a una situazione di abbandono del minore non sanabile con gli altri strumenti previsti dall'ordinamento e, quindi, rispondente alla fondamentale esigenza di consentire al minore abbandonato di trovare una famiglia che si sostituisca in tutto e definitivamente. L'intervento dell'operatore lungo il percorso dell'iter adottivo mira a sostenere la coppia e la famiglia nelle fasi di cambiamento e di difficoltà con interventi specifici finalizzati a sviluppare le risorse e le capacità genitoriali.

Le competenze del servizio adozioni nel procedimento adottivo si riferiscono alle seguenti fasi:

- **Fase di informazione** e sensibilizzazione al fine di favorire la conoscenza dell'iter adottivo nazionale ed internazionale;
- **Indagine sociale della coppia** su mandato del Tribunale per i Minorenni;
- **Fase di post-adozione** per vigilare sull'andamento della situazione familiare, come incaricato dal Tribunale per i Minorenni e sostegno alla neo-famiglia adottiva.

Art. 31 – DESTINATARI

Il Servizio Adozione è rivolto alle famiglie che esprimono la disponibilità ad adottare un bambino e ai nuclei adottivi.

La dichiarazione di disponibilità va presentata presso la Cancelleria civile de Tribunale per i minorenni. Gli aspiranti genitori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 184/1983, come modificata dalla Legge 149/2001.

Art. 32 – COMPITI DEL SERVIZIO ADOZIONE

Il Servizio Adozione, opera in collaborazione con il Consultori ASUR AV 2 di Jesi, per quanto attiene agli adempimenti connessi alle adozioni nazionali ed internazionali. L'Assistente sociale ASP AMBITO 9 del servizio Adozione si occupa di:

a) Informare

1. Sviluppa e promuove servizi di informazione sulla adozione nazionale ed internazionale, sulle procedure, sugli Enti autorizzati anche in collaborazione con gli Enti stessi;
2. Informa e prepara le coppie anche attraverso la costituzione di gruppi ristretti, che aspirano alla adozione affinché i percorsi formativi risultino coerenti ed armonici.

b) Redigere la relazione di indagine sociale al fine della valutazione di idoneità

1. Acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione nazionale od internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione;
2. Restituisce/fa conoscere alla coppia, con le modalità che riterrà più opportune e nel rispetto della persona, quanto emerso nella valutazione;
3. Trasmette al Tribunale per i Minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia;
4. Aggiorna il Tribunale per i Minorenni ogni sei mesi rispetto alla situazione della coppia con tutte le informazioni e notizie connesse al percorso adottivo fino al momento in cui la coppia dà mandato all'Ente autorizzato o ottiene un affidamento preadottivo.

c) Sostenere il nucleo adottivo

1. Su richiesta degli adottanti e in collaborazione con l'Ente autorizzato, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, svolge attività di sostegno del nucleo adottivo e promuove l'attivazione di un percorso di accompagnamento al nucleo familiare per almeno un anno dopo l'arrivo del minore in famiglia;
2. Riferisce, in ogni caso, al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento,
3. Segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi con verifiche e relazioni trimestrali;
4. Offre consulenza e sostegno nel percorso di crescita del minore e del nucleo adottivo su richiesta diretta dei genitori o su invio di altri Servizi;
5. Partecipa alla conduzione di gruppi di sostegno di genitori adottivi;
6. Offre interventi di consulenza/sostegno nell'ambito scolastico con gli insegnanti per situazioni di crisi familiare che possono verificarsi nel corso dell'adozione.

ALLEGATO 1: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- L. 4 maggio 1983, n.184 “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modifiche di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149.L. 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- D.L.18 agosto 1998 n.286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- L. 476 1998 ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29.05.1993;
- DGR Marche 2712/1999 “Schema di protocollo operativo in materia di adozione”;
- L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- L. 26 agosto 2002 n.189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- L. R. 20 n.20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- DGR Marche 1896/2002 “Linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di adozione internazionale”;
- L.R. 9/2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie” e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n.46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”;
- Regolamento regionale n.13/2004 e ss.mm.ii;
- DGR Marche 869/2003 Indirizzi in materia di interventi socio sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla L.184 e ss.mm;
- Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modifiche “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- Decreto Presidente della Repubblica del 21.01.2011 Terzo Piano Biennale Nazionale di azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (GU serie generale n. 106 del 9.05.2011);
- DGR Regione Marche n. 865 del 11.06.2012 “Interventi a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia”;
- DGR Regione Marche n. 1413 del 8.10.2012 Modifiche alla DGR n. 865 del 11.06.2012 “Interventi a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia”;
- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -2012;
- L. 285/97 art.4 dove al punto C si prevedono “azioni di sostegno al minore e ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari”;
- L. 149/2001 che sancisce il diritto del minore a crescere in famiglia.